

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

(Approvato con deliberazione n. 43 del 04.10.1995 del Consiglio 1^a Circoscrizione Centro Storico)

I N D I C E

CAPO I	–	Delle disposizioni preliminari
Art. 1		Contenuto del Regolamento
Art. 2		Costituzione dei Gruppi
Art. 3		Capigruppo
Art. 4		Ufficio di Segreteria
CAPO II	–	Della convocazione del Consiglio
Art. 5		Avvisi di convocazione
Art. 6		Convocazioni
Art. 7		Ordine del giorno
Art. 8		Deposito degli atti
CAPO III	–	Delle adunanze
Art. 9		Avviso al pubblico
Art. 10		Luogo di riunione
Art. 11		Pubblicità delle adunanze
Art. 12		Persone ammesse nell'aula consiliare
Art. 13		Presidenza
Art. 14		Compiti del Presidente
Art. 15		Poteri del Presidente
Art. 16		Apertura delle adunanze
Art. 17		Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 18		Disciplina dei consiglieri
Art. 19		Comportamento nella discussione
Art. 20		Fatto personale
Art. 21		Mozione d'ordine
Art. 22		Ordine di discussione degli argomenti
Art. 23		Modalità di trattazione degli argomenti

Art. 24	Dichiarazione di voto
Art. 25	Votanti
Art. 26	Astensione dei consiglieri dalle votazioni
Art. 27	Divieto di intervento durante le votazioni
Art. 28	Votazioni
Art. 29	Procedura delle votazioni
Art. 30	Scrutinio
Art. 31	Irregolarità nelle votazioni
Art. 32	Proclamazione

CAPO IV – Delle comunicazioni, delle raccomandazioni, delle istanze, degli ordini del giorno ed emendamenti, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 33	Comunicazioni e celebrazioni
Art. 34	Istanze ed eccezioni
Art. 35	Ordini del giorno ed emendamenti
Art. 36	Esercizio del controllo
Art. 37	Raccomandazioni
Art. 38	Interrogazioni
Art. 39	Interpellanze
Art. 40	Mozioni
Art. 41	Ordine di discussione

CAPO V – Processi verbali

Art. 42	Compilazione e contenuto dei verbali
Art. 43	Richiesta di inserimento a verbale
Art. 44	Dell'approvazione e della pubblicità dei verbali

CAPO VI – Disposizione finale

Art. 45	Revisione del Regolamento
----------------	---------------------------

CAPO I
DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio di Circoscrizione.

Qualora esso non preveda una precisa regolamentazione e non siano applicabili le norme della legge comunale e provinciale, dello Statuto e dell'apposito Regolamento comunale sul decentramento, a decidere è la maggioranza del Consiglio con esplicita votazione.

Art. 2
Costituzione dei Gruppi

Nel Consiglio sono costituiti i gruppi consiliari di cui fanno parte rispettivamente i consiglieri eletti nelle varie liste.

I consiglieri che non intendano far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettano, costituiscono il Gruppo Misto.

Art. 3
Capigruppo

Ciascun gruppo è rappresentato da un capigruppo che mantiene i rapporti del gruppo con il Presidente.

Art. 4
Ufficio di Segreteria

L'assemblea di tutti i capigruppo costituisce l'Ufficio di Segreteria che è presieduto dal Presidente.

L'Ufficio di Segreteria ha i seguenti compiti:

- predisporre l'O.d.G. delle sedute del Consiglio di Circoscrizione;
- coadiuvare il Presidente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- assicurare a tutti i consiglieri la conoscenza sui vari temi dell'attività della Circoscrizione;
- determinare le modalità di svolgimento e la durata delle sessioni del Consiglio;
- curare i rapporti con le commissioni di lavoro e le istituzioni, organizzazioni, associazioni esistenti nella Circoscrizione;
- assicurare l'informazione ai cittadini;
- ricercare i metodi più idonei per snellire al massimo l'attività deliberante del Consiglio.

CAPO II

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 5 **Avvisi di convocazione**

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, oltre a specificare se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della sessione;
- c) l'indicazione dell'organo o delle persone per la cui iniziativa il Consiglio è convocato;
- d) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
- e) l'indicazione degli argomenti da trattare;
- f) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o impedimento.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.

La medesima procedura deve essere seguita per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, il Presidente alla fine della seduta stessa, se non già previsto nell'avviso di comunicazione, comunica la data della prossima riunione e così provvederà successivamente di seduta in seduta.

L'avviso per le convocazioni di cui al comma precedente deve essere notificato ai soli consiglieri non intervenuti all'ultima riunione.

I consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune di Verona possono comunicare alla Segreteria, per iscritto, un loro recapito nell'ambito del territorio comunale, indicando anche la persona incaricata di ricevere, per loro conto, gli avvisi di convocazione. Gli stessi consiglieri altrimenti dovranno segnalare al predetto ufficio, sempre per iscritto, l'indirizzo preciso della loro residenza abituale. Gli avvisi saranno in questa ipotesi notificati a mezzo del messo del Comune di residenza del consigliere o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o nelle forme ordinarie previste normalmente per i consiglieri residenti nel Comune.

Art. 6 **Convocazioni**

E' seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora convenuti con l'intervento del numero legale dei consiglieri.

Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno, che è predisposto a cura del Presidente e concordato con l'Ufficio di Segreteria, deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie, eventualmente specificando quelli che debbano essere discussi in seduta segreta.

Hanno la precedenza le comunicazioni del Presidente, seguono le rettifiche delle deliberazioni già adottate ed infine le proposte dei consiglieri per ordine di presentazione.

Di conseguenza il Consiglio non può discutere, deliberare, né porre in votazione alcun argomento o proposta non compresi nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza ed in modo da evitare che i consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.

Nel caso che siano introdotti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione, essi non possono essere posti in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio è portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di avvisi murali.

Art. 8

Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria, nei termini previsti dall'art. 8 del Regolamento dei Consigli. Gli atti vanno consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

In ogni caso nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se gli atti relativi non vengono depositati 24 ore prima presso gli uffici circoscrizionali con tutti i documenti necessari per poter essere esaminati.

I consiglieri hanno facoltà di chiedere in visione gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione. Gli atti stessi debbono essere esibiti dal Segretario o suo delegato.

CAPO III

DELLE ADUNANZE

Art. 9 **Avviso al pubblico**

Della convocazione del Consiglio verrà dato adeguato avviso alla popolazione della Circo-
scrizione mediante:

- comunicazione da inviarsi ai mezzi d'informazione cittadina;
- affissione di manifesti murali;
- esposizione della bandiera civica dalle ore nove del giorno di convocazione del Consi-
glio sino al tramonto.

Art. 10 **Luogo di riunione**

Le adunanze consiliari si tengono, di regola, nella sala all'uopo destinata; per speciali cir-
costanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ma sempre nel territorio
della Circostrizione. In tal caso il Presidente, con l'Ufficio di Segreteria, determina di volta
in volta il luogo della riunione.

Art. 11 **Pubblicità delle adunanze**

Le sedute del Consiglio Circostrizionale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con delibe-
razione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 12 **Persone ammesse nell'aula consiliare**

Le persone che intendono assistere alle sedute pubbliche devono prendere posto nello
spazio all'uopo riservato, essere non armate e mantenere un atteggiamento corretto e ri-
spettoso della sede istituzionale in cui si trovano.

Chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta, può essere e-
spulso dall'aula dal Presidente.

Le persone espulse non potranno essere riammesse per tutta la durata della seduta.

I cittadini ed i consiglieri che intendano parlare in relazione ad una proposta iscritta
all'O.d.G. devono fare richiesta al Presidente il quale concede la parola secondo l'ordine
delle iscrizioni. I cittadini, prima di prendere la parola, devono dichiarare le proprie genera-
lità.

Gli interventi seguono l'ordine d'iscrizione ma il Presidente può opportunamente alternarli,
sentiti gli interessati, secondo le varie esigenze createsi al momento.

Gli interventi dei singoli consiglieri e del pubblico non devono superare in linea di massima
i 5 minuti.

Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati e ai commessi addetti, potrà, a seconda delle materie in discussione, essere ammessa dal Presidente la presenza di altri funzionari comunali o di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.
Alla stampa sarà riservato un apposito settore dell'aula consiliare.

Art. 13 Presidenza

Le riunioni del Consiglio di Circoscrizione sono presiedute dal Presidente.
In caso d'impedimento del Presidente, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.
E' consigliere anziano colui che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale e, a parità, il più anziano d'età (art. 72 T.U. 16.05.1960 n. 570).

Art. 14 Compiti del Presidente

Il Presidente apre la seduta e sceglie gli scrutatori.
Accorda ai consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola.
Dirige e modera la discussione.
Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.
Dichiara chiusa o sciolta l'adunanza.
Ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione, ispirandosi a criteri di imparzialità e di democrazia e intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri; ha pure la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme di Regolamento e può, in caso di tumulto, sospendere e sciogliere l'adunanza, redigendone il processo verbale da trasmettere al Prefetto.
In tale eventualità il Consiglio si intende convocato per il primo giorno non festivo immediatamente seguente per la stessa ora che è stata fissata nell'ordine di convocazione.

Art. 15 Poteri del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle norme di legge, statuto, regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Il Presidente decide se gli interventi dei consiglieri rientrino nei limiti previsti dall'art. 26 del Regolamento.
Nel caso in cui il consigliere interessato non accettasse la decisione del Presidente, questi rimette il giudizio al Consiglio.
Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni provvedimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque fra il pubblico sia causa di disordine fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato.
Dei provvedimenti presi si fa menzione nel processo verbale.
Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l'ordine delle adunanze o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.

Il Presidente esercita i suoi poteri avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti del Corpo di Polizia Municipalizzata in servizio.

La forza pubblica può entrare nell'aula soltanto per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.

Art. 16 **Apertura delle adunanze**

L'adunanza del Consiglio si apre, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione, con appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario o chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Anche prima che sia raggiunto il numero legale, il Presidente ha la facoltà di dare corso alle interrogazioni e alle interpellanze, quando assista il presentatore, e a questo fine sarà normalmente dedicato un periodo non superiore a 30 minuti per ogni seduta.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda comunque all'appello nominale.

Verificata la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per un massimo di 30 minuti.

Il Presidente scioglierà la seduta se, trascorso tale tempo, non sarà ricomposto il numero legale.

Accertata invece la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida l'adunanza e nomina tre scrutatori, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri di minoranza, se presente.

Art. 17 **Validità delle adunanze e delle deliberazioni**

Il Consiglio Circostrizionale non può deliberare validamente in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati alla Circostrizione; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri.

I consiglieri che nella votazione dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Gli argomenti per i quali è richiesto un quorum di presenti o di votanti o di voti favorevoli, possono essere trattati in seduta di seconda convocazione solo quando ad essa intervenga il particolare numero di consiglieri prescritto.

Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i consiglieri:

- 1) che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa;
- 2) che abbiano interesse personale sulle questioni delle quali si discute;
- 3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio.

Art. 18 **Disciplina dei consiglieri**

I consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente entro le ore 13.00 anche per il tramite del capogruppo; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.

Viene preso atto nel processo verbale anche delle assenze non giustificate. Per queste ultime le giustificazioni devono pervenire non oltre cinque giorni dall'assenza.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perché ne prenda nota.

Durante la seduta sono vietate manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle leggi e del presente Regolamento.

Se un consigliere limita con interventi o proteste la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama.

Il consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio.

Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta il Presidente può proporre al Consiglio di infliggere al trasgressore una nota di biasimo da registrarsi a verbale.

Udite le spiegazioni del consigliere, il Consiglio decide immediatamente, per alzata di mano e senza discussione o dichiarazione di voto, sulla proposta del Presidente.

Qualora il consigliere persista nel suo atteggiamento il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula per il periodo della restante seduta o sospendere la seduta.

Il processo verbale con la relazione dell'evento e della decisione verrà trasmesso al Prefetto.

In caso di tumulto o di disordine il Presidente sospende la seduta.

Art. 19 Comportamento nella discussione

Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento.

Il consigliere parla dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo consigliere.

Il consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste.

Il consigliere assente senza motivo, quando è il suo turno, può essere dichiarato decaduto dal diritto alla parola sulla proposta in discussione.

Gli iscritti a parlare non possono protrarre l'intervento oltre i cinque minuti, fatta salva la possibilità di replica per non più di cinque minuti da parte del Capogruppo.

L'oratore nella sua esposizione non potrà discostarsi dall'argomento in esame esprimendo in modo conciso il proprio pensiero.

Il Presidente può invitare l'oratore a rimanere in argomento e a rispettare il tempo fissato per la durata dell'intervento.

Non è ammesso più di un intervento per ciascun consigliere sullo stesso argomento, se non per fatto personale o per dichiarazione di voto o con diritto di replica ai Capigruppo così come previsto dal precedente comma 6°.

Art. 20 Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti e può ottenere la parola solo a conclusione della trattazione dell'argomento in discussione.

Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.

Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il consigliere o i consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.

La replica di questi ultimi non può durare più di cinque minuti.

Nel caso che, nel corso della discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di proporre al Consiglio la nomina di una commissione per indagare sulla fondatezza dell'accusa.

Alla commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio, il quale decide sul caso.

Art. 21 **Mozioni d'ordine**

E' mozione d'ordine il richiamo di un consigliere alla legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intenda procedere alla votazione.

Qualora il Presidente non abbia accolto la mozione d'ordine aprirà la discussione e su questa potrà intervenire un consigliere per ogni gruppo: il Consiglio deciderà poi per alzata di mano.

Art. 22 **Ordine di discussione degli argomenti**

Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un consigliere, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata. In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno né essere inserite nuove proposte a meno che non venga formato un ordine del giorno aggiuntivo che sarà comunicato a tutti i consiglieri nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi e dal presente Regolamento.

Le mozioni e gli altri ordini del giorno, che non riguardano gli argomenti in trattazione, vengono discussi normalmente dopo aver esaurito l'ordine del giorno da trattarsi in seduta pubblica.

E' riservato comunque alla facoltà del Presidente, ove a suo giudizio ricorra l'impossibilità di approfondire gli argomenti proposti, il rinvio della discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno.

Art. 23 **Modalità di trattazione degli argomenti**

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente, il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare dal relatore. Quindi, il Presidente apre la discussione.

L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione scritta, da mettere a disposizione dei consiglieri nei limiti previsti dall'art. 8 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione.

L'esame delle proposte articolate in più parti, come bilanci, regolamenti, etc., ha inizio con la discussione generale.

Durante la discussione ogni consigliere può presentare sull'argomento ordini del giorno con le modalità prescritte all'art. 35.

Dopo la chiusura della discussione generale si passa all'esame delle singole parti.

Per le eccezioni pregiudiziali e le istanze si segue la procedura indicata dall'art. 34.

Le controproposte possono essere discusse solo dopo che la proposta principale è stata respinta.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e i sottoemendamenti, debbono essere presentati per iscritto e depositati sul banco del Presidente.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione del voto, di cui all'art. 24.

Qualora la delibera relativa all'oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per legge, il Presidente può, in qualunque momento, chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.

Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente la pone in votazione.

Art. 24 Dichiarazione di voto

Prima della votazione, anche se segreta, i consiglieri possono fare dichiarazione di voto. Nelle dichiarazioni di voto il consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio o del gruppo consiliare che rappresenta e non può parlare per più di cinque minuti.

Art. 25 Votanti

I consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 26 Astensione dei consiglieri dalle votazioni

I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; debbono altresì astenersi, quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al 4° grado, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 27
Divieto di intervento durante le votazioni

Dopo l'inizio della votazione non è ammesso alcun intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per mozioni d'ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della votazione in corso.

Art. 28
Votazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione si fa su ogni argomento e, se esso è complesso, anche sopra ogni sua parte. L'ordine nelle votazioni è il seguente:

- 1) le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali, cioè le proposte dirette ed ottenere l'esclusione della discussione e del voto sopra l'argomento;
- 2) le proposte tendenti ad ottenere la sospensione della discussione e del voto sopra l'argomento;
- 3) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
- 4) i sottoemendamenti;
- 5) gli emendamenti in ordine di presentazione;
- 6) le singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più consiglieri;
- 7) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 29
Procedura delle votazioni

La votazione può essere palese o segreta, in conformità alle disposizioni di legge.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.

L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi iniziando da quello di un consigliere estratto a sorte e terminando con quello del consigliere che lo precede.

Questa forma di votazione è preceduta dalla precisazione fatta dal Presidente sul significato del "sì" e del "no".

La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede, alle quali si ricorre, generalmente, per le nomine e per le elezioni.

Gli scrutatori prendono nota dei votanti nel momento in cui essi depongono le schede nell'urna.

Il controllo delle votazioni è fatto dai tre scrutatori nominati dal Presidente.

Art. 30
Scrutinio

Ultimata la votazione il Segretario assistito dagli scrutatori provvede:

- a) per le votazioni palesi, alla comunicazione al Presidente dell'esito;
- b) per le votazioni segrete, allo spoglio delle schede e alla compilazione del riassunto dei risultati.

Le schede contestate od annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

Le altre schede, dopo lo spoglio, saranno raccolte e distrutte a cura del Segretario in presenza degli scrutatori e del Presidente.

Il riassunto dei risultati deve essere firmato dagli scrutatori, controfirmato dal Segretario e consegnato al Presidente.

Art. 31 Irregolarità nelle votazioni

Quando siano palesi delle irregolarità nelle votazioni e quando il numero complessivo dei voti resi superi il numero dei votanti il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

Art. 32 Proclamazione

Ricevuta la comunicazione dell'esito della votazione, il Presidente ne fa la proclamazione indicando il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed eventualmente degli astenuti, dichiarando approvato o respinto l'argomento in discussione ed annunciando, quando ne sia il caso, il nome degli eletti.

CAPO IV

DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DELLE ISTANZE, DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI, DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 33

Comunicazioni e celebrazioni

Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione ma è consentita la presentazione di mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva. All'apertura della seduta ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza. Le celebrazioni, le commemorazioni e le comunicazioni dei consiglieri devono essere contenute nel limite di cinque minuti.

Art. 34

Istanze ed eccezioni

Le richieste di esclusione, sospensione o rinvio di un argomento all'ordine del giorno, devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione. Saranno però ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione o rinvio ove se ne appalesi l'opportunità e la maggioranza del Consiglio si dichiari favorevole. Le predette richieste sono sempre sottoposte al voto del Consiglio.

Art. 35

Ordini del giorno ed emendamenti

I consiglieri hanno la facoltà di presentare ordini del giorno inerenti l'argomento prima che sia dichiarata chiusa la discussione.

Gli stessi consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame solo durante la discussione.

Gli ordini del giorno e le proposte di emendamento devono essere presentati per iscritto.

Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più consiglieri possono dal Presidente essere riunite in una sola.

Non sono ammessi ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa tornata.

Art. 36

Esercizio del controllo

Ciascun consigliere, oltre a prendere parte alla discussione sugli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio, può usare le seguenti forme di intervento su argomenti che interessano la comunità della Circoscrizione:

- la raccomandazione,
- l'interrogazione,

- l'interpellanza,
- la mozione.

Art. 37 **Raccomandazioni**

La raccomandazione consiste in un invito al Presidente e al Consiglio ad esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti determinati.

La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente; quella presentata per iscritto viene portata a conoscenza del Consiglio.

Art. 38 **Interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione, relativi ad argomenti di interesse determinato.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, successiva alla presentazione per la risposta del Presidente.

L'interrogante ha diritto di prendere brevemente la parola per dichiarare di essere soddisfatto o meno.

Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essergli data entro 20 giorni.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.

Art. 39 **Interpellanze**

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Presidente, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito a un determinato problema e, in genere, i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

Essa viene proposta per iscritto e posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione, osservato l'ordine di cui all'art. 22.

Il presentatore può svolgere la propria interpellanza prima della risposta del Presidente o chi per esso e, dopo la risposta, può dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.

Il Presidente, o chi per esso, ha diritto di replicare ma l'interpellanza non può dare luogo a discussione ulteriore.

Art. 40 **Mozioni**

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Presidente e del Vice Presidente o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Una mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da un capogruppo o da tre consiglieri. Essa viene iscritta all'ordine del giorno.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione libera a tutti i consiglieri.

Art. 41 **Ordine di discussione**

Gli articoli 38 e 39 stabiliscono le modalità con cui vengono presentate le interrogazioni e le interpellanze.

Queste vengono discusse secondo l'ordine della loro presentazione.

Tra più interrogazioni, interpellanze e mozioni di tenore uguale od equivalente si prende in considerazione solo quella presentata per prima.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento ma di diverso tenore possono essere trattate contemporaneamente.

CAPO V

PROCESSI VERBALI

Art. 42

Compilazione e contenuto dei verbali

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario.

Il verbale delle adunanze deve contenere il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione del nome di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Tali processi verbali devono inoltre indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal Presidente.

Dal verbale dovranno risultare:

- 1) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- 2) il nome e cognome del Presidente, del Segretario e degli scrutatori;
- 3) se si tratta di sessione ordinaria o di convocazione straordinaria;
- 4) se l'adunanza è di prima o di seconda convocazione;
- 5) l'oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
- 6) l'ora di chiusura della seduta;
- 7) la dichiarazione della lettura e dell'approvazione del verbale stesso.

Esso viene letto e proposto per l'approvazione in apertura nella seduta successiva del Consiglio.

I processi verbali, firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, sono trasmessi in copia al Sindaco.

Art. 43

Richiesta di inserimento a verbale

Ogni consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

Ha, inoltre, la facoltà di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo.

Più mozioni relative a fatti o argomenti analoghi, o strettamente connessi, possono, per decisione del Presidente, formare oggetto di una discussione unica.

Allo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze non può essere dedicata di norma più di un'ora per ogni seduta consiliare.

Art. 44

Dell'approvazione e della pubblicità dei verbali

Il verbale di ogni seduta circoscrizionale verrà depositato presso la Segreteria non oltre il 15° giorno successivo alla seduta stessa.

All'inizio della seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Presidente, ove non siano state avanzate osservazioni, darà per letto ed approvato il verbale in parola.

Le eventuali osservazioni si intenderanno approvate se non vi siano rilievi da parte di altri consiglieri o, altrimenti, sottoposte a votazione del Consiglio.
Le rettifiche saranno incluse nei verbali a cura del Segretario.
Copia del verbale viene pubblicata all'albo del Consiglio di Circoscrizione.

CAPO VI
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 45
Revisione del Regolamento

Le proposte di modifica di disposizioni disciplinanti contenute nel presente Regolamento, devono essere deliberate contestualmente alla sostituzione dell'intera normativa regolante le parti interessate dalle modifiche.

E' esclusa ogni revisione prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento o della sua ultima modifica.